DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/33.031 — Fiat/Hitachi)

(I testi in lingua italiana e inglese sono i soli facenti fede)

(93/48/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate il 23 dicembre 1988 da Fiat Geotech Tecnologie per la Terra SpA e Hitachi Construction Machinery Ltd relative alla costituzione di un'impresa comune, nonché la modificazione presentata il 12 giugno 1992,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda e della notificazione [2] in base all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1) Il 23 dicembre 1988 è stata presentata alla Commissione una domanda d'attestazione negativa o, in subordine, un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, per un'impresa comune costituita per la fabbricazione, la distribuzione e la vendita di escavatori idraulici e prodotti affini.

Le parti

(2) Le parti notificanti sono la Fiat Geotech Tecnologie per la Terra SpA (Fiat) e Hitachi Construction Machinery Ltd (Hitachi). Fiat Geotech è una consociata della Fiat SpA di Torino, mentre Hitachi è una consociata di Hitachi Ltd, Giappone.

Il prodotto e il mercato

(3) Il principale prodotto in oggetto è costituito da escavatori idraulici di peso compreso fra 10,5 e 45 t. Si tratta di escavatori di dimensioni mediograndi utilizzati principalmente nei lavori stradali, nelle grandi opere pubbliche, nelle cave e nelle miniere.

(4) Tali escavatori rientrano nel più vasto mercato delle macchine per movimento terra, che comprende altri sei tipi di macchine (pale caricatrici, gommate e cingolate, caricatori con retroescavatore, apripista, livellatrici e ruspe). Sono venduti in tutto il mondo e, sebbene esistano mercati locali, i clienti più importanti, che rappresentano però solo il 10 % del mercato, sono imprese appaltatrici internazionali che possono acquistare il loro fabbisogno e usano tali macchine in qualsiasi paese.

(5) Dopo la recessione a livello mondiale dei primi anni '80, caratterizzata da un calo della domanda e diminuita del 35 % circa, il mercato delle macchine per movimento terra sembra adesso registrare una lieve ripresa o perlomeno essersi stabilizzato. La sua evoluzione ha però influito sulla struttura delle imprese produttrici in tutto il settore, nel senso che alcune imprese hanno abbandonato il settore, si è proceduto a concentrazioni e alla costituzione di joint venture per far fronte alle nuove condizioni del mercato, società ancora attive dopo tali operazioni hanno chiuso alcuni stabilimenti, e certi produttori hanno acquistato impianti all'estero per essere direttamente presenti sui mercati più strategici. All'interno della Comunità i primi otto fabbricanti detengono il 72 % del mercato; l'impresa al primo posto nel mercato detiene una quota del 18 % circa. La Fiat è al quinto posto, mentre Hitachi non è un produttore presente in tutte le linee di produzione.

(6) Analizzando la struttura del mercato delle macchine per movimento terra si riscontra l'esistenza di subsettori separati che, in certa misura, hanno subito un'evoluzione diversa nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda in particolare il subsettore degli escavatori idraulici, esso è cresciuto percentualmente rispetto alla quota delle macchine prodotte nell'intero settore. Pur in presenza di un calo del numero di unità vendute, questi escavatori hanno mostrato una tenuta relativamente forte rispetto alle vendite di altri tipi di macchine per movimento terra.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[2] GU n. C 206 del 7. 8. 1991, pag. 3.

(7) Il mercato comunitario degli escavatori è il secondo a livello mondiale (con il 20 % circa delle vendite) dopo quello giapponese; il 15 % circa degli escavatori venduti nella CEE sono di produzione extracomunitaria.

(8) Esistono molte aziende produttrici di escavatori idraulici. Nella Comunità i primi otto fabbricanti rappresentano il 75 % del mercato e l'impresa più importante ha quasi il 15 %. La Fiat, che detiene il sesto posto all'interno della Comunità, ha una penetrazione molto differenziata, caratterizzata da una quota consistente soprattutto in Italia, seguita dalla Spagna e dalla Francia, e da scarsa presenza altrove. La Hitachi è ottava ed occupa un posto importante solo nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Bassi.

La Fiat e la Hitachi assieme detengono il quarto posto con il 12 % circa del mercato, quota che prevedono di portare al [. . .] % (1) circa, una volta costituita l'impresa comune. Vi sono molti produttori di minori dimensioni, che svolgono quasi tutti la loro attività a livello locale, con una quota di mercato pari al 15 % circa. Attualmente i fabbricanti europei producono piccoli quantitativi utilizzando componenti acquistati presso altri fornitori. Anche i principali produttori europei ricorrono soprattutto ai fornitori esterni per l'acquisto di componenti. Ciò è dovuto al basso livello di produzione nonché alle caratteristiche del prodotto e ai processi di fabbricazione. Di conseguenza la concorrenza fra produttori europei si basa non tanto sull'innovazione e sul prezzo, quanto sulla diversificazione dei prodotti tra i vari produttori, che soddisfano il fabbisogno specifico dei diversi mercati nei loro paesi o nelle loro aree di attività.

(9) L'impresa comune fabbrica anche cilindri idraulici, utilizzati come componenti non solo degli escavatori idraulici ma anche di altre macchine per movimento terra, destinati o ad essere venduti separatamente o ad essere incorporati nei principali prodotti dell'impresa comune. L'accordo riguarda inoltre l'acquisto di parti destinate ad essere incorporate nel prodotto principale e la vendita di pezzi di ricambio per il medesimo, e può comportare la fabbricazione e/o la distribuzione di altre macchine per movimento terra o per l'edilizia. Molte delle parti o dei componenti utilizzati nelle scavatrici, ad esempio i motori, sono usati anche in un'ampia gamma di altri prodotti.

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari.

Gli accordi

(10) Gli accordi notificati riguardano la costituzione di un'impresa comune denominata Fiat-Hitachi Excavators SpA (Fiat-Hitachi), con sede in Italia. L'impresa ha iniziato la sua attività rilevando la gamma esistente di escavatori e cilindri Fiat, ma ha messo a punto una nuova gamma Fiat-Hitachi avvalendosi della tecnologia Hitachi. L'impresa comune ha inoltre gestito l'integrazione delle reti e strutture di commercializzazione di Fiat e Hitachi nei paesi designati come suoi mercati esclusivi.

(11) L'impresa comune ha un mercato esclusivo che comprende l'Europa occidentale (fra cui l'intero territorio comunitario), il bacino mediterraneo e l'Africa. Essa dispone di accesso non esclusivo agli USA (dove Hitachi ha un'impresa comune con Deere) e ai paesi dell'ex Comecon, ma non ha accesso ai mercati del resto del mondo, che sono territorio esclusivo di Hitachi (salvo il diritto della Fiat di continuare a produrre e vendere i suoi escavatori non di progettazione Hitachi tramite Fiatallis Latino-Americana).

(12) Sia la Fiat che la Hitachi cedono su licenza all'impresa comune la tecnologia di cui l'impresa ha bisogno. Grazie alla licenza Fiat, la Fiat-Hitachi dispone della tecnologia congiuntamente alla stessa Fiat. La licenza Hitachi ha carattere esclusivo per il mercato esclusivamente riservato all'impresa comune e carattere non esclusivo sugli altri mercati. Si tratta di licenze perpetue e irrevocabili.

(13) Previa discussione con gli uffici della Commissione, le parti hanno convenuto che, per quanto riguarda la Comunità, gli accordi consentiranno le vendite passive da parte di ciascuna impresa nel territorio esclusivo dell'altra. Tale impegno è stato incorporato negli accordi. Ciò significa che, per quanto riguarda la Comunità, Hitachi non si adopererà attivamente per vendere ad appaltatori o altre imprese con sede nella Comunità, ma accetterà gli ordini inoltrati da tali acquirenti.

(14) L'accordo prevede che l'impresa comune acquisti dall'Iveco (che fa parte del gruppo Fiat) tutti i suoi motori e dalla Hitachi tutte le componenti idrauliche che non fabbrica essa stessa.

(15) Le due società madri si sono impegnate, qualora decidessero di fabbricare e/o vendere sul mercato esclusivo dell'impresa comune un qualsiasi tipo di macchina per movimento terra non ancora prodotto né commercializzato, a concedere all'altra una prelazione per l'attuazione congiunta di una tale iniziativa per la fabbricazione dei prodotti tramite Fiat-Hitachi o mediante altre forme di cooperazione.

(16) Gli accordi prevedono una partecipazione di minoranza della Sumitomo Corporation nell'impresa comune, e contengono inoltre disposizioni che permettono all'impresa comune di acquistare impianti, materiali e componenti tramite la Sumitomo, ma per sua scelta anziché in via esclusiva.

(17) La durata dell'impresa comune è prevista fino all'anno 2001, con facoltà di rinnovo. I vari diritti di esclusiva sono concessi sino alla fine di tale anno.

Le osservazioni presentate dalle parti

(18) La parti chiedono un'attestazione negativa facendo valere che la Fiat e la Hitachi non sono più concorrenti, in quanto la Fiat si ritira dal mercato.

(19) In subordine, le parti chiedono un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, sostenendo che:

— gli accordi daranno luogo a prodotti tecnologicamente avanzati;

— ne risulteranno migliorati la distribuzione e il servizio di assistenza alla clientela;

— la quota di mercato dell'impresa comune per il 1988 è stimata ad appena il [. . .] % nella Comunità nel suo insieme;

— gli accordi si tradurranno pertanto in vantaggi per il consumatore in termini di prezzo, qualità e affidabilità;

— tutte le disposizioni degli accordi potenzialmente restrittive sono indispensabili al conseguimento dello scopo; in particolare l'impresa comune sarà libera di utilizzare tecnologie di qualsiasi origine alla scadenza delle licenze in oggetto.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

Articolo 85, paragrafo 1

(20) La costituzione dell'impresa comune Fiat-Hitachi non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [1]. Fiat e Hitachi erano concorrenti a tutti gli effetti a livello europeo e mondiale prima di concludere l'accordo costitutivo dell'impresa comune. Successivamente le due imprese sono rimaste concorrenti perlomeno potenziali. Hitachi è attiva sugli stessi mercati dei prodotti della Fiat-Hitachi, in Giappone e nell'Estremo Oriente e indirettamente, mediante la sua impresa comune con Deere, anche negli USA. Fiat continua a mettere a punto, produrre e vendere la sua gamma di prodotti, sulla base delle proprie tecnologie, mediante Fiatallis Latino-Americana e a svolgere la propria attività negli altri subsettori del mercato delle macchine per movimento terra. Entrambe le società madri hanno conservato le proprie tecnologie per la produzione di escavatori idraulici e di componenti; si sono limitate a concedere una licenza alla loro impresa comune, e i relativi accordi sono destinati ad aver termine in caso di liquidazione della medesima. In quanto fornitrici esclusive di motori e di componenti idrauliche, le due società sono inoltre attivamente interessate alla produzione e al marketing di Fiat-Hitachi. Ciò considerato, l'impresa comune va definita di carattere cooperativo. La sua costituzione avrebbe portato al coordinamento dei comportamenti concorrenziali tra le società madri, da una parte, e tra queste e l'impresa comune dall'altra, anche se le parti non avessero inserito clausole restrittive nei loro accordi contrattuali.

(21) Le parti hanno conferito le proprie attività europee di distribuzione e di fabbricazione di escavatori idraulici. Accettando di non competere con la loro impresa comune esse hanno inoltre escluso ogni concorrenza reciproca e con l'impresa comune sul territorio a questa contrattualmente assegnato.

(22) L'accordo assegna alla Fiat-Hitachi un territorio esclusivo che comprende l'intero territorio comunitario, escludendola allo stesso tempo dal mercato domestico della Hitachi, il Giappone, nonché dall'Estremo Oriente. Ciò equivale a vietare le importazioni attive della Hitachi nella Comunità.

(23) Si prevede che con la costituzione dell'impresa comune la Fiat e la Hitachi disporranno di un mercato «prigioniero» delle componenti per il 16 % degli escavatori idraulici venduti all'interno della Comunità.

(24) Queste disposizioni degli accordi avranno per oggetto o per effetto una sensibile restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 85, paragrafo 3

(25) L'impresa comune intende progettare escavatori idraulici migliori di quelli attualmente prodotti separatamente dalla Fiat e dalla Hitachi; infatti ciascuna parte incorporerà le componenti tecnologiche migliori di cui dispone. Con la fusione dei sistemi di distribuzione della Fiat e della Hitachi, indipendenti ma in larga misura complementari, si dovrebbe inoltre migliorare la distribuzione del prodotto.

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

(26) L'impresa comune dovrebbe detenere il 16 % del mercato comunitario per quanto riguarda gli escavatori idraulici senza che questa percentuale le conferisca una posizione dominante in tale mercato. Essa dovrebbe inoltre risultare più efficiente della Fiat o della Hitachi considerate separatamente, così che la sua costituzione comporterà una struttura di mercato più equilibrata e l'impresa comune sarà attiva in tutta la Comunità. Di conseguenza gli acquirenti di trattori dovrebbero beneficiare anch'essi delle migliorie apportate ai prodotti e alla loro distribuzione.

(27) Sebbene le disposizioni relative all'acquisto in esclusiva, descritte al punto 14, precludano certe opportunità di vendita ai terzi fabbricanti di motori e di componenti idrauliche, tale restrizione scaturisce dalla costituzione dell'impresa comune e sembra essere ragionevolmente necessaria al suo esercizio. Inoltre essa non avrà l'effetto di eliminare la concorrenza per una parte notevole dei prodotti in oggetto. Infatti, anche se i terzi produttori offrissero condizioni tali da indurre l'impresa comune, in assenza di tali disposizioni, ad acquistare eventualmente da loro piuttosto che dalle imprese madri, tali produttori avrebbero sempre comunque accesso ad un ampio mercato comprendente non solo altri produttori di escavatori indraulici, ma nache fabbricanti dei molteplici prodotti in cui sono incorporati tali motori e componenti idrauliche.

(28) Con l'impegno di cui al paragrafo 13, non risulta che neanche le disposizioni sulla distribuzione sopra descritte vadano oltre quanto è necessario per consentire l'esercizio dell'impresa comune.

(29) Gli accordi notificati soddisfano pertanto i requisiti per l'esenzione prescritti dall'articolo 85, paragrafo 3.

(30) Gli accordi avranno effetto nella forma attuale sino alla fine del 2001. Essi sono stati notificati alla Commissione il 23 dicembre 1988. Sembra dunque opportuno, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17/62, concedere l'esenzione per un periodo di 13 anni a partire da quest'ultima data.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

In forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili, per il periodo dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 2001, all'accordo costitutivo dell'impresa comune Fiat-Hitachi Excavators SpA e agli accordi connessi notificati alla Commissione il 23 dicembre 1988.

Articolo 2

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti società:

Fiat Geotech Tecnologia per la Terra SpA
Viale delle Nazioni, 55
I-41100 Modena

Hitachi Construction Machinery Ltd
62 Ohtemachi 2 Chome
Chiyoda-Ku
Tokyo (Japan)

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente